PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 9 - numero 1782 di lunedì 17 settembre 2007

Agevolazioni fiscali anche per la sicurezza

Disponibile on line una guida sulle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie.

Pubblicità

google_ad_client

Scade il 31 dicembre 2007 il termine per fruire delle detrazioni d'imposta per le ristrutturazioni edilizie.
Per coloro intendono usufruire di queste agevolazioni negli ultimi mesi prima della scadenza del termine, segnaliamo un opuscolo informativo realizzato dall'Agenzia delle Entrate.
La pubblicazione "Le agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie", disponibile on line, affronta i seguenti temi, presentando anche esempi concreti:
- destinatari della detrazione;
- lavori per i quali spettano le agevolazioni;
- adempimenti per fruire della detrazione;
- casi nei quali viene non viene riconosciuta la detrazione e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari;
- cosa accede se varia la titolarità dell'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione;
- la detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati;
- la detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi;
- i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione (sulle singole unità abitative e gli interventi sulle parti condominiali).

Tra gli interventi ammessi al beneficio della detrazioni ve ne sono anche alcuni in materia di sicurezza.
Ad esempio l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell'agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Pubblicità

E' inoltre ammessa al beneficio della detrazione l' esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

"In tal modo - spiega l'Agenzia delle entrate - il legislatore ha inteso ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica. Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L'agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio, l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortuni e l'installazione del corrimano."
Sono ammessi alla detrazione anche gli interventi di bonifica dell'amianto limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.

La pubblicazione è consultabile qui

Pubblicità
google_ad_client



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it